

 DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI GROUP

NEWSLETTER

HRMILAW MONITOR

NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI E FISCALI




NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 24_2021 DEL 08 GIUGNO 2021

A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

*Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
info@datamanagement.it*

powered by  STUDIO
TRIBUTARIO
CORINALDESI

Indice Argomenti

ADEMPIMENTI	2
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2021	2
SCADENZARIO GIUGNO 2021	3
16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI	3
16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE	3
20 GIUGNO: MESSA A DISPOSIZIONE 730-4 	3
22 GIUGNO: ANNULLO 730/2021	4
30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO	4
30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS.....	4
30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE	4
30 GIUGNO: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI 	4
SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2021	5
5 LUGLIO: DINIEGO 730-4 	5
10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO	5
16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI	5
20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVIDINDAI.....	6
31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO *	6
31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS *	6
FESTIVITÀ	7
GIUGNO 2021.....	7
LUGLIO 2021	7
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO	8
PRECOMPILATA 2021, L'INFORMATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	8
VIIETATO UTILIZZARE I DATI PERSONALI DEI LAVORATORI PER FINALITÀ ULTERIORI A QUELLE AUTORIZZATE	10
CONTROLLI PREVENTIVI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, I CHIARIMENTI DELL'ADE	11
FOCUS	12
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, POSSIBILE LA PROROGA ED IL RINNOVO IN DEROGA PER I LAVORATORI IN FORZA AL 23 MARZO 2021	12
IL QUESITO DEL MESE	14
CU EREDI	14

N.B. - IN CASO DI CONSULTAZIONE IN MODALITÀ PDF, CLICCARE L'INDICE PER VISUALIZZARE L'ARGOMENTO DI INTERESSE.

ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di aprile 2021

Il coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 aprile 2021 al 14 maggio 2021, è pari a 1,526393.

RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat

Di seguito il calendario Istat 2021 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

Periodo di riferimento	Data di emissione	Coefficiente di rivalutazione
dicembre 2020	lunedì 18 gennaio	1,500000
gennaio 2021	venerdì 19 febbraio	0,564883
febbraio 2021	martedì 16 marzo	0,763196
marzo 2021	giovedì 15 aprile	1,011081
aprile 2021	lunedì 17 maggio	1,526393
maggio 2021	martedì 15 giugno	
giugno 2021	giovedì 15 luglio	
luglio 2021	mercoledì 11 agosto	
agosto 2021	mercoledì 15 settembre	
settembre 2021	venerdì 15 ottobre	
ottobre 2021	martedì 16 novembre	
novembre 2021	mercoledì 15 dicembre	

SCADENZARIO GIUGNO 2021

16 GIUGNO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- f) rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- g) importi sottoposti a regime di detassazione;
- h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- a) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- b) Uffici postali abilitati;
- c) Concessionario della riscossione.

16 GIUGNO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006).

Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all'INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell'agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline.

20 GIUGNO: MESSA A DISPOSIZIONE 730-4

A decorrere dall'ultima decade di giugno l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei CAF/professionisti abilitati i modelli 730-4 finora pervenuti.

22 GIUGNO: ANNULLO 730/2021

Termine ultimo per effettuare l'annullo del 730/2021 precedentemente inviato.

30 GIUGNO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

Indicatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 GIUGNO: DENUNCIA UNIEMENS

Indicatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

30 GIUGNO: FERIE NON GODUTE

Si ricorda che, laddove non sia previsto termine diverso, al 30/06/2021 scade il periodo per il godimento delle ferie residue 2019 (18 mesi dalla fine del periodo di maturazione). Sulle ferie non godute a detta data sono dovuti i contributi previdenziali. Si ricorda altresì che, per specifica previsione legislativa, le ferie maturate nell'anno devono essere obbligatoriamente godute, per un minimo di 2 settimane, nello stesso anno, mentre le altre 2 entro i 18 mesi successivi. Vigè il divieto di monetizzazione delle ferie non godute e maturate a partire dal 29/04/2003 (D. Lgs 66/2003).

30 GIUGNO: SOSPENSIONE PIGNORAMENTI

Il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 ha prorogato al 30/06/2021, la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione e da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e dalle società miste prima del 15 gennaio 2021, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto le trattenute riprenderanno a decorrere dal 1° luglio 2021.

Le trattenute già effettuate prima del 26 maggio 2021 (visto che la precedente disposizione normativa era scaduta al 30 aprile 2021) vanno invece versate all'Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e alle società miste vanno invece versate all'Agente della Riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr. 446 e alle società miste.

SCADENZARIO MESE DI LUGLIO 2021

5 LUGLIO: DINIEGO 730-4

A decorrere da questa data i sostituti d'imposta possono effettuare un diniego del modello 730-4, relativo a persone per le quali non sono tenuti ad effettuare i conguagli.

10 LUGLIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

Le aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

- Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
- Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

16 LUGLIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente;
- contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;
- contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
- addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
- rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente;
- importi sottoposti a regime di detassazione;
- le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d'imposta per conto del sostituito;

i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

- Uffici postali abilitati;
- Concessionario della riscossione.

20 LUGLIO: CONTRIBUTI PREVIDAI

Scade il 20 luglio il versamento al Fondo Previdai. La data del 20 luglio deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico.

31 LUGLIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO *

Indicatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 LUGLIO: DENUNCIA UNIEMENS *

Indicatori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all'Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente.

*termine posticipato al 2 agosto in quanto cadente di sabato.

FESTIVITÀ

GIUGNO 2021

2 Giugno – Festa della Repubblica Italiana: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

LUGLIO 2021

Per il mese di Luglio non sono previste festività.

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

PRECOMPILATA 2021, L'INFORMATIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con un avviso sul proprio sito istituzionale, l'Agenzia delle Entrate lo scorso 19 maggio ha comunicato l'avvio della fase di trasmissione delle dichiarazioni precompilate 2021 (modello 730 e modello Redditi PF). La dichiarazione, già visionabile a partire dal 10 maggio, potrà ora essere accettata, integrata, modificata ed inviata al Fisco.

Sono oltre 1,8 milioni di cittadini che tra il 10 e il 19 maggio si sono collegati al sito dell'Agenzia per visualizzare i dati contenuti nella propria dichiarazione, circa il 40% in più rispetto allo scorso anno (1,3 milioni). In valori assoluti, i più attivi sono stati i contribuenti della Lombardia, seguiti da quelli del Lazio e del Veneto.

L'agenzia ricorda, inoltre, come i contribuenti abbiano più tempo per trasmettere la propria dichiarazione dei redditi in quanto il termine per l'invio del 730 è fissato a giovedì 30 settembre 2021, mentre il modello Redditi PF può essere integrato ed inviato fino al 30 novembre.

Per visualizzare e spedire la dichiarazione dei redditi è necessario accedere all'area riservata sul sito www.agenziaentrate.gov.it utilizzando le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale), CIE (Carta d'identità elettronica), CNS (Carta nazionale dei servizi), INPS o con quelle rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline). Queste ultime, dallo scorso 1° marzo non vengono più rilasciate, ma per gli attuali possessori le credenziali Fisconline saranno attive e utilizzabili fino al 30 settembre 2021.

All'interno delle dichiarazioni i contribuenti troveranno una serie di dati già caricati: si tratta in particolare dei dati delle certificazioni uniche, delle spese sanitarie, dei premi assicurativi, delle spese per il recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati, per la riqualificazione energetica e per lavori di sistemazione del verde effettuati sulle parti comuni dei condomini. Rispetto all'anno precedente, i cittadini troveranno anche i nuovi dati relativi alla detrazione del 20% del "Bonus vacanze" utilizzato nel 2020, le spese per gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% (il c.d. Superbonus), le spese scolastiche e le erogazioni liberali effettuate alle scuole (quest'ultime solo se comunicate, in quanto per gli istituti scolastici l'invio è ancora facoltativo). Secondo una stima, il numero di dati precaricati dal Fisco per alleggerire l'adempimento da parte dei cittadini quest'anno sfiora il miliardo.

Numerose sono le informative per guidare il contribuente nella predisposizione della propria dichiarazione. Coloro che intendano trasmettere direttamente il modello tramite la procedura online potranno consultare una guida dedicata, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, che illustra in modo semplificato tutte le operazioni per accedere, visualizzare, integrare o modificare la propria precompilata ed inviarla al Fisco. Disponibile online anche un nuovo video-tutorial con le regole da seguire e le novità 2021.

Infine, l'Agenzia delle Entrate chiude il comunicato con due importanti precisazioni. Per gli oneri detraibili e deducibili del quadro E del 730, dal prossimo 26 maggio 2021 sarà disponibile una nuova funzionalità di "compilazione assistita", che consente di aggiungere o modificare i dati in modalità semplificata.

Inoltre, come per gli scorsi anni, sono esclusi da eventuali controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili comunicati dai soggetti terzi i contribuenti che accettano direttamente la dichiarazione 730

proposta dall'Agenzia o la modificano tramite intermediari fiscali, purché questi ultimi appongano il visto di conformità.

VIETATO UTILIZZARE I DATI PERSONALI DEI LAVORATORI PER FINALITÀ ULTERIORI A QUELLE AUTORIZZATE

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento 15/04/2021 n. 138, ha ribadito il divieto per il datore di lavoro di utilizzare i dati dei dipendenti, acquisiti irregolarmente mediante un sistema informatico in uso presso l'azienda, senza un'adeguata informazione.

In particolare, la questione nasceva in quanto una società manifatturiera, acquisendo i dati tramite un proprio software, non aveva preventivamente informato i lavoratori delle caratteristiche del sistema informatico. Per tale motivo, all'azienda è stata comminata una sanzione di 40 mila euro ed è stata obbligata a regolarizzare la propria posizione in conformità con le misure correttive stabilite dallo stesso Garante per la privacy.

Invitata a pronunciarsi a seguito di un reclamo esposto da un sindacato, l'Autorità ha rilevato che il sistema in uso presso l'azienda, sebbene prevedesse una particolare procedura di accesso attraverso l'inserimento di una password individuale sulla postazione di lavoro, raccoglieva anche una serie di dati disaggregati che venivano impiegati per finalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle dichiarate nelle informative.

Difatti, dalle indagini è emerso che i dati raccolti sulla produzione potevano essere riconducibili a determinati lavoratori, e che gli stessi venivano utilizzati per finalità di controllo, non previste dalle informative e non autorizzate dall'Ispettorato. Tale circostanza è stata ulteriormente confermata dall'utilizzo dei dati (nel caso di specie, i momenti di inattività della macchina) per attivare un procedimento disciplinare nei confronti di un lavoratore.

Inoltre, dagli accertamenti espletati del Garante è emerso che il sistema informatico coesisteva con la precedente modalità di organizzazione del lavoro, che invece era basata sulla compilazione di moduli cartacei dove il nominativo dei dipendenti era indicato in chiaro. Tali moduli venivano successivamente conservati e registrati su un apposito software, ma senza alcuna separazione: con tale modus operandi, allora, la società contravveniva a quanto indicato nelle informative sul funzionamento del sistema e nell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato del lavoro, che vietavano espressamente l'utilizzo dei dati raccolti a fini disciplinari.

Per tali motivi, il Garante ha ritenuto illecito il trattamento effettuato ed ha ordinato alla società di modificare le informative rese ai lavoratori, indicando nel dettaglio tutte le caratteristiche del sistema. Peraltro, in assenza di corretta informazione ai lavoratori circa le caratteristiche del sistema informatico in uso, la società non può utilizzare i dati raccolti, neanche ai fini disciplinari.

Ancora una volta, l'autorità ribadisce l'importanza del trattamento dei dati personali, soprattutto in ambito lavorativo: l'acquisizione dei dati dei dipendenti, anche attraverso un sistema informatico, deve sempre essere corredata da adeguata informazione dei lavoratori ed il relativo utilizzo deve rispettare le direttive dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

CONTROLLI PREVENTIVI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, I CHIARIMENTI DELL'ADE

Con il Provvedimento n. 2021/125708 dello scorso 24 maggio, l'Agenzia delle Entrate ha definito quali criteri adottare per individuare gli elementi di incoerenza delle Dichiarazioni dei Redditi modello 730/2021 con esito a rimborso presentate dai contribuenti apportando modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata.

I riferimenti normativi cui ha rimandato l'attenzione sono stati:

- D. Lgs. n. 241/1997, recante norme di semplificazione e di modernizzazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- D. Lgs. n. 322/1998 recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, l'Amministrazione Finanziaria ha perseguito un obiettivo di miglioramento dell'attività ispettiva.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, l'amministrazione finanziaria ha implementato controlli preventivi diretti a monitorare gli scostamenti significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente, o nella presenza di altri elementi rispetto ai dati inviati da enti esterni.

È inoltre considerata elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

La norma in oggetto, introdotta dall'articolo 1, comma 949, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (cd. Legge di stabilità 2016), ha previsto che "nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione".

In particolare, l'Agenzia deve analizzare gli elementi di incoerenza emersi rispetto ai criteri pubblicati specialmente quando si determina un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo sarà erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine, fermo restando i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

Sempre con riferimento al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell'articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

FOCUS

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, POSSIBILE LA PROROGA ED IL RINNOVO IN DEROGA PER I LAVORATORI IN FORZA AL 23 MARZO 2021

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 762 del 12 maggio 2021, ha fornito delucidazioni in merito alla possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale Covid-19.

Il documento di prassi ha risposto ad alcune richieste di chiarimenti pervenute alla Direzione centrale in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale a cui l'INL ha risposto acquisito il preventivo parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 4116 dell'11 maggio u.s.

L'articolo 19 bis del D.L. n. 18/2020, rubricato "Norma di interpretazione autentica in materia di ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine", dispone che "considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione".

Con la citata disposizione, il legislatore ha consentito al datore di lavoro, che ricorreva al trattamento di integrazione salariale, di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, tra l'altro, al divieto di cui all'art. 20, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in "unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato". Ne deriva che la violazione di tale disposizione non comporterà l'ordinario effetto di trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le successive discipline in ambito Covid che si sono succedute nell'ultimo anno hanno provveduto a riproporre la disposizione dettata dal D.L. Cura Italia, stante ciò, l'Ispettorato ha chiarito in modo definitivo che, in considerazione del richiamo alla normativa originaria di cui agli artt. 19 e ss del D.L. n. 18/2020 da parte delle norme successive, l'inciso "nei termini ivi indicati" contenuto nell'articolo 19 bis, è dunque da interpretare in senso "dinamico", facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo individuata dall'art. 8 del D.L. n. 41/2021 nei "lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Pertanto, ai fini della corretta individuazione della platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, debba farsi riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti Covid-19.

Di conseguenza, in virtù delle predette disposizioni, si ritiene possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del citato D.L.).

IL QUESITO DEL MESE

CU EREDI



Richiesta:

Per procedere alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto agli eredi è sufficiente una mail in cui l'erede richiede la liquidazione o serve un documento ufficiale?



Risposta:

Il T.F.R. rientra tra le somme percepite iure proprio e il cui diritto alla percezione nasce dalla legge e quindi non entrano nell'asse ereditario o meglio non devono essere sottoposte a successione.

Gli aventi diritto decidono la ripartizione di tali indennità e solo se non vi è accordo tra loro, la suddivisione andrà fatta secondo il bisogno di ciascuno, ricorrendo all'autorità giudiziaria per la definizione della questione.

Tale ricorso risulta comunque necessario quando tra i beneficiari siano compresi figli minori e/o incapaci di intendere e volere, in quanto la facoltà riconosciuta dalla legge di concordare la suddivisione delle somme spettanti, anche in deroga alle norme sulla successione legittima, non può essere esercitata da soggetti che non abbiano la possibilità di disporre liberamente dei propri diritti.

Per la liquidazione di dette somme il datore di lavoro verifica l'esistenza degli aventi diritto mediante esibizione della copia dello stato di famiglia del de cuius (in genere si utilizza il modello di AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA E RESIDENZA ALL'ATTO DEL DECESSO) e per la ripartizione delle stesse esamina l'accordo di ripartizione ovvero la sentenza di assegnazione delle somme a ciascun avente diritto. Richiederà altresì i codici fiscali ed i dati anagrafici se non sono in suo possesso.

Gli aventi diritto sono:

- coniuge anche se separato legalmente;
- figli indipendentemente dalla vivenza a carico;
- parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, se viventi ed a carico del lavoratore

Quindi solo la mail non è sufficiente.

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della Consulenza del Lavoro, che comprende:

- **Newsletter settimanale** sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
- **News Flash**, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con l'eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
- **Assistenza telefonica** nell'interpretazione normativa attraverso apposito numero;
- **Parere sintetico**, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria esigenze informative di natura operativa;
- **Parere articolato**, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
- **Corsi On Demand** su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che verrà in azienda;
- **Altre tipologie di consulenze** come Audit o studi approfonditi su tematiche specificatamente richieste.

Il team di specialisti dello Studio Corinaldesi è, inoltre, in grado di supportare le vostre aziende in tema di Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.

Per avere maggiori informazioni sull'offerta di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico e le relative condizioni economiche, particolarmente vantaggiose, scrivete al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@datamanagement.it.